



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11255	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N.66 in data: 18.11.2020 Soggetta invio capigruppo ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UNA MONOGRAFIA STORICO/ARTISTICA SULLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA.

L'anno **duemilaventi** addì **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **15.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BRUNI PIERLUIGI	Assente
ROVATI ANGELA MARIA	Presente
MAGNANI GIANPIERO	Presente

Totale presenti 2

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa ELISABETTA D'ARPA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **ROVATI ANGELA MARIA** nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UNA MONOGRAFIA STORICO/ARTISTICA SULLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA.

VISTA la nota della Parrocchia di Portalbera, acquisita al protocollo comunale il giorno 18 NOVEMBRE 2020 al n. 4234, nella quale si chiede un contributo a fondo perduto per la realizzazione e la pubblicazione di una monografia storico/artistica sulla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, sita nel Comune di Portalbera – Via Castello, 1, grazie all'opera di Maurizio Gramegna insieme ai professori Angelini e Casati dell'Università di Pavia;

VISTO il *Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti privati e soggetti privati* approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 30.03.2010;

DATO ATTO che tale contributo, in quanto finalizzato alla valorizzazione e tutela del territorio e del patrimonio storico-artistico del Comune, rientra tra le iniziative previste dal citato regolamento in favore delle quali può essere erogato un contributo da parte del Comune;

VISTO l'art. 107 comma 3 del D.L.vo n° 267/2000 in tema di attribuzioni dei responsabili di servizio, che recita:

"f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie."

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.L.vo n° 267/2000 che detta norme sulla competenza della Giunta, che è residuale rispetto a quella attribuita al Consiglio, al Sindaco, al segretario comunale e ai dirigenti;

DATO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78, del 2010, stante l'intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati amministrativi, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune, ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni n. 1075/2010/PAR e n. 6/2011/PAR);

CONSIDERATO quanto segue:

La Corte dei conti è già intervenuta in più occasioni per precisare gli effetti del divieto di "sponsorizzazioni attive" imposto a tutte le pp.aa. dall'art.6, comma 9, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 (cfr. in particolare sez. controllo Lombardia, delib. 23.12.2010, n.1075, e sez. controllo Puglia, delib. 15.12.2010, n.163). Occorre infatti distinguere tra la vera e propria sponsorizzazione (un contratto in cui lo "Sponsor" corrisponde una somma di denaro, o altre utilità, al soggetto sponsorizzato, avendo come contropartita essenziale e necessaria un "ritorno di immagine"), e il contributo erogato dalla p.a. a terzi, a norma dell'art.12 della legge n.241/1990. In particolare, occorre ricordare che l'art. 3 del Tuel sottolinea come *"i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*. Quella norma, che "anticipa" il precetto costituzionale posto al quarto comma del Part.118 (cd. "sussidiarietà orizzontale"), non solo consente, ma addirittura impone all'ente locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli o associati", per attività comunque riconducibili ai fini istituzionali dell'ente medesimo;

CONCLUSIVAMENTE:

a) il divieto di sponsorizzazioni preclude alle amministrazioni di stipulare veri e propri contratti il cui oggetto sia lo "scambio" tra contributo finanziario e promozione della propria immagine;

b) resta pienamente vigente, al contrario, il precetto dell'art.12 della L.241/1990, secondo cui le p.a. debbono predeterminare (di norma con un regolamento comunale) i criteri per l'erogazione di contributi, comunque finalizzati a promuovere iniziative e attività di interesse generale;

c) il Comune può in ogni caso avvalersi delle risorse della "società civile" per svolgere le proprie funzioni, contribuendo al loro impegno attraverso procedimenti trasparenti ed imparziali.

Delibera di G.C. n. 66 del 18.11.2020

- In sintesi, debbono ritenersi vietate dalla citata norma del decreto legge n. 78/2010 le elargizioni in denaro a terzi che abbiano come necessaria ed esclusiva contropartita un "ritorno di immagine" per l'Amministrazione comunale, mentre tale divieto non si estende ai contributi che l'Amministrazione dispone per iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ambientale, ecc, promosse dalle diverse espressioni della comunità locale in base al principio di sussidiarietà, e cioè come modalità concreta per favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati in ambiti riferiti alle stesse funzioni fondamentali del Comune;

CONSIDERATO INOLTRE che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali, occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti di diritto:

a) Costituzione della repubblica (nel testo revisionato dalla legge costituzionale 18/10/2001 n. 3):

- art. 114 "I Comuni... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267/2000) art. 13: "*Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*";

c) L. 15-3-1997 n. 59 art. 1: che attribuisce agli enti locali "i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità";

VALUTATO che, tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finalità e le competenze dei Comuni, e che occorre pertanto far riferimento:

- al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite ai Comuni, quale Ente più vicino ai cittadini;
- alle previsioni dello Statuto del Comune;
- al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;
- all'evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

RITENUTA la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti Lombardia in quanto non si è in presenza di un mero intervento di sponsorizzazione, ma di un contributo per la divulgazione e la tutela del patrimonio artistico presente sul territorio del Comune;

RITENUTO pertanto di concedere alla Parrocchia di Portalbera un contributo a fondo perduto complessivo di Euro 2.800,00, in considerazione dell'importanza dell'attività svolta dalla medesima sul territorio;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile della Struttura n. 1 ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, artt. 49 e 147 Bis;

VISTO il regolamento comunale, relativo ai criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Portalbera. Responsabile Procedimento: LUCA CORONA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

DELIBERA

1. Di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Parrocchia di Portalbera un contributo a fondo perduto pari a €. 2.800,00 per la realizzazione e la pubblicazione di una monografia storico/artistica sulla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, sita nel Comune di Portalbera – Via Castello, 1;
2. Di dare atto che :
 - alla copertura finanziaria dell'intervento si farà fronte con mezzi propri di bilancio sul capitolo 101503081 del Bilancio di Previsione 2020;
 - si provvederà con successivo provvedimento del Responsabile della Struttura n.1 all'adozione dell'impegno di spesa;
 - di demandare gli ulteriori provvedimenti ai Responsabili dei servizi competenti;
 -
3. Di pubblicare sul sito "Amministrazione trasparente" nell'apposita sezione – Atti di concessione, contributi e sovvenzioni" la presente deliberazione;
4.
Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° co., del D.Lgs. n. 267/2000;

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 18.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Pasquale Romanazzi

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 18.11.2020

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1

F.to Dott. Pasquale Romanazzi

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to ROVATI ANGELA MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ELISABETTA D'ARPA

- ☐ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
☐ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. 24 prot. n. 4443)
☐ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)Addì
Addì, **14.12.2020**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Luca Corona

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addì_ 14.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ELISABETTA D'ARPA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Portalbera, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE